



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 9 giugno 2021
(OR. en)**

9658/21

**COMPET 468
MI 460
DIGIT 69**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 giugno 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 295 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sui risultati del progetto pilota relativo al sistema di informazione del mercato interno (IMI) nel settore del commercio elettronico

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 295 final.

All.: COM(2021) 295 final



Bruxelles, 8.6.2021
COM(2021) 295 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sui risultati del progetto pilota relativo al sistema di informazione del mercato interno
(IMI) nel settore del commercio elettronico**

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	2
2. INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMI.....	2
3. AMBITO DEL PROGETTO PILOTA – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SOSTENUTE DALL'IMI	3
4. PREPARAZIONE E AVVIO DEL PROGETTO PILOTA	4
5. AUTORITÀ COMPETENTI	5
6. USO DELL'IMI NEL CORSO DEL PROGETTO PILOTA	5
7. FEEDBACK DEGLI STATI MEMBRI	7
8. PROTEZIONE DEI DATI	9
9. FUNZIONALITÀ DI TRADUZIONE	10
10. CONCLUSIONI.....	11

1. INTRODUZIONE

La presente relazione riguarda i risultati del progetto pilota relativo all'uso del sistema di informazione del mercato interno (IMI) a sostegno della cooperazione amministrativa a norma dell'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sul commercio elettronico")¹. La relazione si basa sull'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento IMI")². A norma del suddetto articolo, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei risultati del progetto pilota, comprese le questioni in materia di protezione dei dati e le funzionalità di traduzione efficaci. L'obiettivo della presente relazione è pertanto quello di valutare i risultati del progetto pilota relativo all'uso dell'IMI ai fini dell'implementazione tecnica dello scambio di informazioni tra le autorità nazionali e la Commissione. La relazione intende effettuare tale valutazione nel quadro del meccanismo di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico. La presente relazione non valuta il funzionamento complessivo del sistema di cooperazione amministrativa previsto da tale articolo, che è stato oggetto di una valutazione specifica nel contesto della relazione di valutazione della direttiva sul commercio elettronico³. Analogamente, la presente relazione non riguarda lo specifico meccanismo di cooperazione amministrativa applicabile agli intermediari proposto nel contesto della legge sui servizi digitali⁴ che, una volta adottata, dovrebbe riguardare specificamente l'applicazione di tali norme armonizzate nel quadro della fornitura di servizi intermediari nel mercato interno.

2. INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMI

L'IMI è stato istituito dal regolamento IMI e sviluppato dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri (il sistema è utilizzato anche dai paesi del SEE: Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Si tratta di uno strumento informatico sicuro, multilingue e flessibile, di facile utilizzo e conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali. L'IMI è anche lo strumento di riferimento per molte iniziative del mercato interno che richiedono un sistema di cooperazione amministrativa. L'IMI assiste le autorità nell'adempimento dei loro obblighi di cooperazione amministrativa transfrontaliera in molti settori di intervento del mercato unico e attualmente sostiene lo svolgimento di procedure di cooperazione

¹ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

³ Cfr. SWD(2020) 348 final, parte 2, allegato 5, per la relazione di valutazione generale della direttiva sul commercio elettronico, e allegato 8 per quanto riguarda specificamente il meccanismo di cooperazione transfrontaliera.

⁴ Cfr. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (COM(2020) 825 final).

amministrativa in 17 diversi settori d'intervento. Al gennaio 2021 il sistema contava più di 12 000 autorità pubbliche registrate, che cooperano tra loro. L'utilizzo dell'IMI può essere esteso anche ad altri settori d'intervento, con adeguamenti tecnici minimi o nulli. Il sistema è riuscito a modernizzare la cooperazione amministrativa transfrontaliera e a garantire il funzionamento del mercato unico sul campo. Sebbene gli utenti finali del sistema siano le autorità pubbliche nazionali, i beneficiari di questa migliore cooperazione sono le imprese e i cittadini.

L'IMI può essere usato in tutte le lingue dell'UE: i contenuti standardizzati, le domande, le risposte, i messaggi e i campi dei moduli sono tutti pretradotti. Inoltre è disponibile una traduzione automatica per le informazioni fornite nei campi a "testo libero" (in cui gli utenti possono inserire il testo direttamente invece di scegliere un'opzione tra quelle proposte). Il sistema è flessibile e si adegua a qualsiasi struttura amministrativa nazionale, sia essa centralizzata oppure totalmente o parzialmente decentrata. Lo scambio di informazioni tramite l'IMI è del tutto sicuro e rispetta tutte le norme sulla protezione dei dati. Inoltre tutti gli utenti possono beneficiare della rete esistente di coordinatori IMI nazionali che offrono formazione e assistenza. L'uso del sistema non comporta costi informatici per gli Stati membri e i paesi del SEE. Tutti i progetti pilota realizzati nell'IMI, compreso quello relativo al commercio elettronico, sono soggetti a una valutazione.

3. AMBITO DEL PROGETTO PILOTA – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SOSTENUTE DALL'IMI

Come disposizione generale, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento IMI, la Commissione può realizzare progetti pilota al fine di valutare l'efficacia dell'IMI nell'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di atti dell'Unione non elencati nell'allegato di tale regolamento.

La direttiva sul commercio elettronico costituisce il quadro giuridico per la prestazione di servizi della società dell'informazione nel mercato interno. Lo scopo della direttiva è rimuovere gli ostacoli alla fornitura transfrontaliera di tali servizi nell'UE e offrire certezza giuridica alle imprese e ai cittadini. La direttiva stabilisce norme armonizzate su questioni come: i) gli obblighi di trasparenza e informazione per i prestatori di servizi della società dell'informazione; ii) le comunicazioni commerciali; iii) i contratti elettronici; e iv) le limitazioni di responsabilità per i prestatori intermediari. Inoltre essa migliora la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e facilita l'autoregolamentazione.

Per quanto riguarda la cooperazione amministrativa, l'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico introduce un meccanismo di cooperazione tra le autorità nazionali competenti laddove esse valutino l'introduzione di limitazioni alla libertà di fornire servizi della società dell'informazione a livello transfrontaliero. Tale meccanismo di cooperazione si affianca ad altri strumenti applicabili ai requisiti e alle misure nazionali riguardanti i servizi della società dell'informazione (che spesso coinvolgono diversi partecipanti negli Stati membri), come il TRIS (il sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche) o la CPC (rete di

cooperazione per la tutela dei consumatori), entrambi adottati e/o sviluppati successivamente all'adozione della direttiva sul commercio elettronico.

Il progetto pilota riguarda l'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva sul commercio elettronico. Le suddette disposizioni disciplinano la procedura che uno Stato membro deve seguire per adottare provvedimenti restrittivi nei confronti di un determinato servizio della società dell'informazione che non sia stabilito sul suo territorio. L'adozione di tali provvedimenti restrittivi è soggetta a requisiti sostanziali e procedurali. I requisiti sostanziali sono stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva sul commercio elettronico. Per quanto riguarda i requisiti procedurali, stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva sul commercio elettronico, prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell'ambito di un'indagine penale, lo Stato membro deve chiedere allo Stato membro di stabilimento di adottare provvedimenti nei confronti di un determinato servizio della società dell'informazione. Se i provvedimenti adottati sono inadeguati o se lo Stato membro di stabilimento non adotta alcun provvedimento, lo Stato membro che intende adottare provvedimenti restrittivi deve notificare tale intenzione sia alla Commissione sia allo Stato membro di stabilimento. L'articolo 3, paragrafo 5, stabilisce le condizioni della procedura d'urgenza. Le richieste di provvedimenti e le notifiche di cui all'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico sono attualmente implementate nell'IMI: il sistema supporta la cooperazione amministrativa attraverso mezzi tecnici quali i moduli di richiesta e di notifica. Il modulo di notifica viene utilizzato anche per la notifica di provvedimenti nell'ambito della procedura d'urgenza.

L'avvio di un progetto pilota relativo all'ambito disciplinato dalla direttiva sul commercio elettronico era stato concordato già prima dell'adozione del regolamento IMI. Per questo motivo il progetto pilota non è stato avviato attraverso l'adozione di un atto di esecuzione, come di norma previsto conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento IMI. Invece, in via eccezionale, il progetto pilota è direttamente previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento, conformemente al quale la Commissione può avviare un progetto pilota per valutare se il sistema IMI sia uno strumento efficace, anche in termini di costi, e di facile utilizzo per attuare l'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva sul commercio elettronico.

La presente relazione è basata su: i) informazioni statistiche estratte dall'IMI; ii) i contributi dei membri del gruppo di esperti responsabile del settore del commercio elettronico; e iii) le risposte a due questionari sull'uso del sistema che la Commissione ha sottoposto agli Stati membri nel 2017 e nel 2019.

4. PREPARAZIONE E AVVIO DEL PROGETTO PILOTA

Il progetto pilota relativo all'uso dell'IMI per la cooperazione amministrativa in materia di commercio elettronico è stato avviato alla fine di novembre 2013.

I moduli IMI strutturati relativi ai contenuti degli scambi nell'ambito del sistema (cioè i campi per l'inserimento di informazioni da parte dei mittenti e dei destinatari delle richieste e delle notifiche) sono stati preparati dalla Commissione. Sono stati predisposti due moduli per lo scambio di informazioni: un modulo di richiesta di provvedimenti rivolto allo Stato membro di stabilimento e un altro modulo per la notifica dei provvedimenti (anche nei casi di urgenza) da parte dello Stato membro di destinazione.

Gli Stati membri sono stati consultati sui moduli proposti dalla Commissione. Sulla base del feedback ricevuto, i moduli sono stati perfezionati, tradotti in tutte le lingue ufficiali e implementati nei corrispondenti moduli IMI.

Prima di dare avvio al progetto pilota, il 14 ottobre 2013 la Commissione ha organizzato una sessione di formazione per gli esperti degli Stati membri partecipanti al modulo sul commercio elettronico. Da allora l'helpdesk IMI della Commissione fornisce supporto tecnico e assistenza agli utenti. La Commissione ha inoltre trasmesso agli Stati membri aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento del progetto pilota.

5. AUTORITÀ COMPETENTI

Nel settore del commercio elettronico sono attualmente 80 le autorità competenti registrate nell'IMI che hanno accesso al modulo di richiesta, ivi compresi i coordinatori IMI nazionali⁵ di diversi paesi. In generale gli Stati membri registrano da 1 a 4 autorità competenti in questo settore. Tuttavia alcuni paesi ne registrano un numero maggiore. Ad esempio la Croazia ha registrato 5 autorità competenti per le richieste, mentre Cipro ne ha registrate 11.

Per il modulo di notifica gli Stati membri hanno registrato 68 autorità competenti, ivi compresi 17 coordinatori IMI nazionali. La maggior parte dei paesi ha registrato da 1 a 4 autorità competenti, ma la Germania ne ha registrate 7 e Cipro 11.

Varie autorità competenti sono registrate per entrambi i moduli (richiesta e notifica). Ciò significa che in totale ci sono 85 diverse autorità competenti registrate per questo settore d'intervento, compresi 27 coordinatori IMI nazionali.

6. USO DELL'IMI NEL CORSO DEL PROGETTO PILOTA

I dati statistici ricavati dal sistema mostrano che il ricorso all'IMI durante il progetto pilota è stato piuttosto limitato, il che significa che è stato registrato un basso volume di scambi.

⁵ Nel sistema IMI ciascuno Stato membro ha un coordinatore IMI nazionale, le cui responsabilità sono stabilite dall'articolo 6 del regolamento IMI. I coordinatori IMI nazionali rappresentano i punti di contatto principali per i partecipanti all'IMI nel loro Stato membro. Il loro ruolo consiste nel provvedere al buon funzionamento dell'IMI, attraverso, tra l'altro: i) la registrazione delle autorità competenti, ii) la gestione dell'accesso ai diversi moduli, iii) l'assistenza agli utenti e iv) la garanzia dell'efficace funzionamento dell'IMI.

Tra il 2013 e il 2019 il numero totale di scambi tra gli Stati membri è stato pari a 255, di cui 149 richieste e 106 notifiche. In allegato alla presente relazione si forniscono dati statistici dettagliati sul numero di scambi effettuati fino alla fine del 2019.

Nel corso del progetto pilota il 72 % delle richieste è stato presentato dal Regno Unito, mentre la Spagna ha presentato il 19 % delle richieste. Altri tre Stati membri (Belgio, Germania e Irlanda) sono stati mittenti relativamente attivi, con il 3 % di richieste ciascuno (il che significa che questi tre paesi hanno inviato un totale combinato di richieste pari al 9 %). I tre Stati membri che hanno ricevuto più richieste sono stati Cipro (33 % del totale), Germania (17 %) e Paesi Bassi (17 %).

Per quanto riguarda il modulo di notifica, il paese che ha inviato più notifiche è stata l'Italia (58 % delle notifiche inviate), seguita dal Regno Unito con il 35 %. Il Belgio ha notificato provvedimenti nel 4 % dei casi registrati nel sistema, mentre l'Irlanda ha inviato il 2 % delle notifiche.

Le statistiche mostrano che alcuni Stati membri non hanno ancora partecipato a nessuno scambio attraverso l'IMI. Vi sono inoltre alcuni paesi che non hanno partecipato alle notifiche di commercio elettronico inviate tramite l'IMI.

Per quanto riguarda lo stato dei casi nel modulo di richiesta, il 74 % delle richieste inviate fino al 31 dicembre 2019 (110) hanno ricevuto risposta e sono state formalmente chiuse. Il 9 % delle richieste è stato respinto e l'8 % è stato ritirato.

Nell'ambito del modulo di notifica, tutti gli scambi sono stati formalmente chiusi. Per quanto riguarda i provvedimenti notificati, la durata degli stessi era permanente nel 94 % dei casi e temporanea nel 4 % dei casi.

I dati relativi al 2020 non mostrano un aumento significativo dell'utilizzo del sistema. Nel 2020 sono state inviate tramite l'IMI 16 richieste di provvedimenti e 18 nuove notifiche. La Germania ha inviato 6 richieste di provvedimenti, il Regno Unito ha avviato 5 richieste di provvedimenti, l'Italia lo ha fatto tre volte, mentre i Paesi Bassi hanno richiesto provvedimenti due volte. Gli Stati membri destinatari delle richieste sono vari: Irlanda, Italia, Cipro e Lussemburgo hanno ricevuto 2 richieste ciascuno, mentre Francia, Austria, Portogallo, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Lussemburgo e Belgio hanno ricevuto 1 richiesta ciascuno. L'Italia è rimasta il mittente principale, con l'invio 15 notifiche su un totale di 18, mentre i Paesi Bassi hanno inviato 2 notifiche e il Regno Unito una. Per quanto riguarda lo stato delle richieste, all'inizio del 2021 cinque erano state chiuse, 5 erano state accettate, 5 erano state ritirate e 1 era in attesa di accettazione. Per quanto riguarda lo stato delle notifiche, 12 erano state chiuse, 2 restavano aperte per la formulazione di commenti e 4 notifiche sono entrate nello stato "inattiva-dati personali nascosti".

7. FEEDBACK DEGLI STATI MEMBRI

Dall'avvio del progetto pilota nel 2013 la Commissione ha condotto due indagini tra gli utenti sull'uso dell'IMI, una nel 2017 e una nel 2019. L'obiettivo di tali indagini era garantire che il feedback degli Stati membri potesse essere preso in considerazione nella valutazione del progetto pilota. In entrambi i casi agli Stati membri è stato chiesto di presentare un'unica risposta all'indagine, che riassume il feedback delle autorità registrate per i moduli di commercio elettronico nell'IMI.

Nel 2017 diciotto Stati membri hanno risposto all'indagine; di essi, 12 hanno dichiarato di aver utilizzato l'IMI per lo scambio di informazioni nel settore del commercio elettronico. Nel 55 % delle risposte l'esperienza complessiva dello scambio di informazioni attraverso il sistema è stata valutata come positiva o abbastanza positiva. Tuttavia il 38 % dei rispondenti ha dichiarato di utilizzare, dal 2014, anche mezzi di comunicazione diversi dall'IMI: i) per chiedere allo Stato membro di stabilimento di adottare provvedimenti relativi all'attività di un prestatore di servizi della società dell'informazione o ii) per notificare un provvedimento relativo all'attività di un prestatore di servizi della società dell'informazione.

Secondo l'indagine, l'11 % degli intervistati ha avuto difficoltà a decidere se una notifica dovesse essere inviata: i) nell'IMI a norma dell'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico; ii) facendo ricorso alle modalità di notifica previste dal regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori⁶; o iii) utilizzando le modalità di notifica previste dalla direttiva sulla trasparenza nel mercato unico⁷.

L'indagine ha rilevato che il 77 % degli Stati membri era d'accordo o abbastanza d'accordo con l'affermazione secondo cui il progetto pilota aveva dimostrato che l'IMI è uno strumento adeguato per sostenere la cooperazione amministrativa a norma dell'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva sul commercio elettronico⁸. L'83 % riteneva utile proseguire il progetto pilota IMI nel settore del commercio elettronico, ma con alcuni miglioramenti come il rafforzamento dell'assistenza agli utenti.

La Commissione ha avviato una seconda indagine online nel 2019, alla quale hanno risposto 25 Stati membri e la Norvegia.

⁶ Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

⁷ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

⁸ Questi dati non si riferiscono alla valutazione della normativa alla base dell'IMI, ma piuttosto agli aspetti tecnici del sistema.

Secondo le risposte a questa seconda indagine, 16 paesi (il 61 %) hanno utilizzato l'IMI per lo scambio delle informazioni richieste dalla direttiva sul commercio elettronico. I paesi che non hanno utilizzato il sistema a questo scopo hanno riferito che ciò poteva essere dovuto semplicemente al fatto che le autorità non avevano avuto alcuna necessità di utilizzare l'IMI in questo settore.

Tra i partecipanti alla seconda indagine, il 57 % (15 paesi) ha dichiarato di aver ricevuto attraverso l'IMI richieste di adozione di provvedimenti nei confronti di prestatori di servizi della società dell'informazione: di questi 15 paesi, 11 hanno valutato l'esperienza complessiva dello scambio di informazioni come positiva o abbastanza positiva. Dei paesi che hanno risposto alla seconda indagine, 8 hanno ricevuto attraverso l'IMI notifiche relative a provvedimenti adottati nel loro paese in merito all'attività di un prestatore di servizi della società dell'informazione e il 50 % di questi 8 (ossia 4 paesi) ha valutato l'esperienza complessiva con l'IMI come positiva o abbastanza positiva. Tra coloro che hanno risposto alla seconda indagine, il 53 % (14 paesi) era d'accordo o fortemente d'accordo con l'affermazione secondo cui il sistema IMI offre una soluzione sicura per lo scambio di informazioni con altri paesi.

Nella seconda indagine, 6 paesi (il 23 % degli intervistati) hanno dichiarato di aver avuto difficoltà a decidere se una notifica dovesse essere inviata: i) nell'IMI; ii) facendo ricorso alle modalità di notifica previste dal regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori; o iii) utilizzando le modalità di notifica previste dalla direttiva sulla trasparenza nel mercato unico.

Sempre nella seconda indagine, 18 paesi (il 66 % dei partecipanti) erano d'accordo o abbastanza d'accordo con l'affermazione secondo cui il progetto pilota aveva dimostrato che l'IMI è uno strumento adeguato per sostenere la cooperazione amministrativa a norma dell'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva sul commercio elettronico. Tra i paesi che hanno risposto alla seconda indagine, 14 ritenevano utile proseguire il progetto pilota IMI nel settore del commercio elettronico, con alcuni miglioramenti e rafforzando l'assistenza agli utenti.

L'8 ottobre 2019, nell'ambito della riunione del gruppo di esperti sul commercio elettronico, la Commissione ha chiesto agli Stati membri quale fosse la loro esperienza concreta con l'IMI. La Commissione ha chiesto agli Stati membri: i) se avessero percepito eventuali limiti nella cooperazione sulla base dei pertinenti articoli della direttiva sul commercio elettronico; ii) se avessero suggerimenti per migliorare il meccanismo di cooperazione stabilito dalla direttiva; e iii) se avessero proposte in merito a possibili disposizioni in materia di cooperazione da includere in un'eventuale nuova iniziativa legislativa.

I contributi degli Stati membri al dibattito nel corso della riunione hanno evidenziato i punti seguenti.

- L'utilizzo dell'IMI nell'ambito del settore del commercio elettronico era stato fino ad allora limitato.
- Il fatto che alcuni Stati membri non avessero mai utilizzato il sistema poteva essere dovuto alla scarsa conoscenza dello stesso. Tuttavia alcuni Stati membri hanno riferito

che non vi erano stati provvedimenti di cui dovessero ricevere notifica, né necessità di richieste da parte loro.

- È necessario chiarire quando usare i diversi meccanismi di cooperazione (IMI/CPC/TRIS).
- Gli Stati membri hanno accolto con favore e fortemente appoggiato l'estensione dell'IMI alla rete CPC a partire dal 2020 e si aspettano che tale estensione contribuisca a chiarire la differenza tra gli scambi nel modulo sul commercio elettronico dell'IMI e le tipologie di cooperazione simili nell'ambito della rete CPC.
- Molti hanno trovato il sistema utile e di facile utilizzo, ma hanno osservato che per gli utenti potrebbe non essere sempre chiaro chi siano i contatti IMI negli altri Stati membri o chi siano i coordinatori IMI nazionali (questi ultimi potrebbero fornire assistenza in merito alle questioni specifiche sollevate nel campo del commercio elettronico).
- Secondo alcuni Stati membri l'uso dell'IMI potrebbe essere gravoso, soprattutto per le autorità locali che non conoscono il sistema. Tuttavia secondo tali Stati membri il buon funzionamento di qualsiasi strumento può essere garantito da una gestione adeguata, ad esempio ad opera di un'"autorità centrale" responsabile del modulo specifico sul commercio elettronico.
- Alcuni Stati membri hanno osservato che l'uso efficace e proficuo dell'IMI è una questione di organizzazione e gestione interne.

8. PROTEZIONE DEI DATI

Il trattamento dei dati personali nell'IMI rispetta le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR)⁹ e del regolamento (UE) 2018/1725 (regolamento sulla protezione dei dati trattati dalle istituzioni UE)¹⁰. Il trattamento sicuro dei dati personali è garantito dall'articolo 14 del regolamento IMI, che stabilisce chiare scadenze per il trattamento dei dati personali nel sistema. Lo scambio di informazioni tramite l'IMI garantisce pertanto la protezione dei dati personali ed è conforme al GDPR, poiché lo stesso regolamento IMI garantisce la necessaria conformità.

Il capo III del regolamento IMI stabilisce le principali disposizioni per il trattamento dei dati personali e la sicurezza nell'IMI. In base a tali disposizioni i partecipanti all'IMI (autorità

⁹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

competenti, coordinatori IMI, la Commissione e gli organi e organismi dell'Unione europea) devono scambiare e trattare i dati personali unicamente per le finalità definite nelle pertinenti disposizioni degli atti dell'Unione relativi ai settori sostenuti dal sistema. I dati trasmessi all'IMI dagli interessati devono essere utilizzati solo per le finalità per le quali sono stati trasmessi.

Inoltre i dati personali trattati nell'IMI devono essere bloccati nel sistema (ancora nel sistema ma non disponibili alla consultazione) quando non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti, a seconda delle specificità di ciascun tipo di cooperazione amministrativa. Di norma, i dati personali trattati nell'IMI devono essere bloccati al più tardi sei mesi dopo la chiusura formale della procedura di cooperazione amministrativa. Il sistema elimina automaticamente i dati personali dalle richieste e dalle notifiche. Ciò significa che i dati bloccati sono automaticamente cancellati nell'IMI dopo tre anni dalla chiusura formale della procedura di cooperazione amministrativa.

Inoltre, conformemente al GDPR, i partecipanti all'IMI sono tenuti ad adottare tutte le misure procedurali e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali da loro trattati nell'IMI.

Durante il progetto pilota non vi sono state richieste di cancellazione anticipata dei dati per nessuno scambio nel settore del commercio elettronico. La Commissione non è stata contattata per fornire l'accesso ai dati bloccati (come da regolamento IMI) o per rettificare i dati personali conservati nell'IMI.

L'informativa sulla privacy del sistema è pubblicata sulla homepage dell'IMI¹¹.

9. FUNZIONALITÀ DI TRADUZIONE

L'IMI è uno strumento multilingue, che facilita lo scambio di informazioni utilizzando moduli, campi, domande, risposte e messaggi pretradotti. Tutti gli scambi nel sistema possono essere integrati con informazioni a testo libero, per le quali il sistema mette a disposizione la traduzione automatica.

Nel settore del commercio elettronico, il testo libero all'interno dei moduli pretradotti è utilizzato soprattutto per fornire informazioni in merito alla descrizione dettagliata dei provvedimenti o alla verifica della proporzionalità.

La funzionalità integrata per la traduzione del testo libero è stata notevolmente migliorata dall'avvio del progetto pilota, grazie al passaggio dal servizio mt@EC precedentemente collegato all'attuale servizio di traduzione eTranslation¹².

¹¹ https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/data_protection/privacy_statement_it.pdf.

Lo strumento eTranslation è stato introdotto nell'IMI nel 2014. Da allora, la qualità dei risultati di traduzione e il tempo di risposta del servizio sono migliorati costantemente. La traduzione automatica è proposta per tutte le coppie possibili di lingue ufficiali dell'UE.

Nell'IMI sono stati introdotti diversi miglioramenti del sistema per facilitare l'uso del meccanismo di traduzione automatica integrato:

- le traduzioni del testo libero sono ora visualizzate nel loro contesto (cioè il testo originale è visualizzato sullo schermo);
- tutto il testo libero contenuto in uno scambio di informazioni può essere tradotto nella lingua selezionata dall'utente IMI con un solo clic/una sola azione;
- l'archiviazione temporanea delle traduzioni assicura e permette una risposta rapida alle richieste di traduzione.

In futuro sono previsti ulteriori miglioramenti, come l'inclusione dei risultati della traduzione automatica nei report (visivamente distinti dai contenuti pretradotti) o la traduzione automatica degli allegati. Tuttavia questi miglioramenti e funzionalità non saranno specifici per il modulo sul commercio elettronico, ma saranno applicati all'intero sistema.

10. CONCLUSIONI

Dal 2013 l'IMI è il sistema tecnico a sostegno del meccanismo di cooperazione di cui all'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico. Esso consente alle autorità competenti dei diversi Stati membri di: i) comunicare in modo diretto, rapido e agevole tramite una piattaforma online sicura; e ii) superare le barriere linguistiche mettendo a loro disposizione serie pretradotte di domande e risposte standard¹³.

Sulla base delle informazioni fornite nella presente relazione la Commissione può trarre le conclusioni seguenti.

- **Finora l'IMI si è dimostrato uno strumento sicuro e multilingue** per: i) la gestione e l'archiviazione di richieste e notifiche tra le autorità nazionali che partecipano al meccanismo di cooperazione amministrativa istituito a norma dell'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico; ii) il tracciamento delle interazioni tra le autorità in tale contesto.

¹² eTranslation è uno strumento del meccanismo per collegare l'Europa (MCE). L'obiettivo principale di questo servizio è aiutare le amministrazioni pubbliche europee e nazionali a superare le barriere linguistiche allo scambio di informazioni nell'UE. Attraverso questa funzionalità le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese dell'UE saranno in grado di utilizzare i servizi digitali nella lingua da loro scelta. <https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eTranslation>.

¹³ Si noti che le principali caratteristiche del meccanismo di cooperazione sono stabilite nella direttiva sul commercio elettronico e non costituiscono l'oggetto di questa relazione. Cfr. anche la nota 3.

- **Nel quadro normativo attuale** il progetto pilota IMI per la direttiva sul commercio elettronico dovrebbe continuare.
- **Dovrebbero essere attuati miglioramenti tecnici** per accrescere la facilità d'uso delle procedure di richiesta e notifica dei provvedimenti, conformemente al sistema generale di cooperazione previsto dalla direttiva sul commercio elettronico e tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione di tale direttiva¹⁴.
- La Commissione dovrebbe cooperare con gli Stati membri per svolgere **attività di promozione** del progetto pilota e **potenziare il sostegno fornito agli utenti dell'IMI**.

Si dovrebbe analizzare e studiare l'attuazione dei seguenti **miglioramenti tecnici** in base alle caratteristiche generiche del sistema:

- riorganizzazione delle informazioni sull'interfaccia;
- promemoria per le richieste (respinte e/o a cui non si è risposto) in attesa di risposta;
- indicazioni più accurate sui tempi di risposta previsti da parte del destinatario;
- miglioramento della funzione di ricerca delle richieste;
- funzionalità per copiare i dati delle richieste nelle notifiche;
- potenziale connessione ad altri scambi nell'IMI.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, dal gennaio 2020 l'IMI è diventato il nuovo strumento informatico della rete CPC. Inoltre il sistema IMI supporta l'adempimento dell'obbligo di notifica a norma della direttiva sui servizi sin dalla sua attivazione. Questi ambiti supportati dal sistema rivelano la presenza di sinergie che dovrebbero essere esplorate e sfruttate durante la seconda fase del progetto pilota. Le sinergie con il CPC possono sicuramente contribuire a fare maggiore chiarezza sulla procedura da utilizzare nel settore del commercio elettronico.

Il sostegno agli utenti IMI partecipanti al progetto pilota può essere potenziato attraverso:

- un seguito strutturato agli scambi;
- relazioni statistiche periodiche sulle richieste e sulle notifiche;
- formazione e orientamento agli utenti.

¹⁴ A questo proposito, dalla relazione di valutazione della direttiva sul commercio elettronico è emersa la necessità di chiarire alcuni aspetti del sistema di notifica. I futuri adeguamenti tecnici dell'IMI dovrebbero quindi permettere di apportare i chiarimenti necessari in merito al funzionamento di tale sistema.

Aspetti problematici

Potrebbe essere difficile aumentare il numero attualmente limitato degli scambi.

Questioni irrisolte

È necessario sviluppare ulteriormente le sinergie con il CPC, nonché rafforzare il sostegno agli utenti.

Progressi compiuti

L'IMI continua a contribuire a migliorare l'applicazione della direttiva sul commercio elettronico fornendo una piattaforma online sicura per gli scambi e le notifiche a livello amministrativo. La cooperazione continua degli Stati membri, al pari del sostegno e del perfezionamento in campo giuridico e tecnico, sono essenziali per garantire che l'IMI continui a funzionare correttamente in questo settore.

Con la presente relazione la Commissione adempie all'obbligo di presentare una relazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.